Firmato Da: LATELLA ANGELA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: a9901 - Firmato Da: BAUDINELLI RICCARDO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: afd - Firmato Da: DI COSMO INES Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: ac961

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano

LA CORTE DI APPELLO DI GENOVA
SEZIONE TERZA CIVILE

riunita in camera di consiglio e così composta

Dott. Angela Latella -Presidente
Dott. Maria Teresa Oddone -Consigliere
Dott. Riccardo Baudinelli -Consigliere relatore

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nella causa n. 1405/2014 R.G. promossa da

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA (COD. FISC: 80255230585) - elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura in **VIALE BRIGATE PARTIGIANE, 2 16129 GENOVA -** rappresentato e difeso da **AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO GENOVA**

appellante

nei confronti di

(IN PROPRIO E QUALE ESERCENTE LA POTESTA' SUL MINORE) (COD. FISC.:) nato il a GENOVA (GE)
(IN PROPRIO E QUALI ESERCENTI LA POTESTA' SULLA MINORE) (COD. FISC.:) nata a GENOVA (GE)
elettivamente domiciliati presso l'Avv. Laura Crispoldi in **Genova Viale Sauli 5/28 -** rappresentati e difesi dagli Avv.ti **GUARISO ALBERTO e NERI LIVIO;**

appellati

(IN PROPRIO E QUALE ESERCENTE LA POTESTA' SULLA MINORE) (COD. FISC.:) nato il a GENOVA (GE)
(IN PROPRIO E QUALE ESERCENTE LA POTESTA' SULLA) (COD. FISC.:) nato il a GENOVA (GE)
(IN PROPRIO E QUALE ESERCENTE LA POTESTA' SUL MINORE) (COD. FISC.:) nato il a GENOVA (GE)

(IN PROPRIO E QUALE ESERCENTE LA POTESTA' SUL MINORE) (COD. FISC.:) nato il a GENOVA (GE)

appellati-contumaci

CONCLUSIONI

Per l'appellante MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA : "Voglia codesta Ecc.ma Corte,
- accogliere l'istanza di sospensione dell'esecutività provvisoria dell'ordinanza oggetto di impugnazione;
- dichiarare il proprio difetto di giurisdizione in favore del Giudice Amministrativo, e quindi annullare l'ordinanza indicata in epigrafe;
- in subordine, riformare tale ordinanza, rigettando il ricorso introduttivo in quanto infondato in fatto ed in diritto.

Con vittoria di spese, competenze ed onorari relativi ai due gradi di giudizio"

Per gli appellati : "Voglia la Corte d'Appello, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, rigettare l'appello avversario confermando l'ordinanza di primo grado. Con vittoria di spese e competenze da distrarsi in favore dei procuratori antistatari"

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ordinanza ex artt. 702bis/702ter c.p.c. del 23/10/2014, il Tribunale di Genova, in composizione monocratica, pronunziandosi nella causa promossa con ricorso da ed altri, nei confronti del MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' e DELLA RICERCA, per ottenere l'accertamento del carattere discriminatorio del comportamento tenuto dal Ministero, consistente nell'aver previsto una dotazione di organico di insegnanti di sostegno ampiamente inferiore a quella necessaria per soddisfare il relativo bisogno e nell'aver attribuito agli alunni disabili rappresentati dai ricorrenti un numero di ore di sostegno scolastico inferiore a quello necessario come individuato secondo la procedura descritta nel ricorso stesso per le singole posizioni, così decideva: accertava il carattere discriminatorio consistito nell'aver attribuito un numero di ore di sostegno inferiore a quelle richieste dall'Istituto Comprensivo di Pegli ex art. 10 comma 5 L. 122/2010 e dal PEI per l'anno scolastico 2013/2014 relativamente agli alunni minori ; ordinava al Ministero di provvedere per l'attuazione delle richieste dell'Istituto Comprensivo di Pegli, in modo da assicurare le ore di sostegno previste dal PEI ai suddetti alunni; condannava il Ministero a risarcire i danni subiti dai suddetti alunni per comportamento discriminatorio con liquidazione di € 800,00 per ciascuno; disponeva ex art. 28 comma 5 Dlvo 150/2011 il divieto di reiterazione di analoghi provvedimenti e ordinava l'adozione di un piano di rimozione delle discriminazioni accertate; rigettava le domande proposte nell'interesse di Alessandra Pisani; condannava il Ministero alla rifusione delle spese processuali in favore dei ricorrenti risultati vittoriosi; compensava le spese con riferimento alla posizione di Alessandra Pisani.

Avverso tale decisione, proponeva appello dinanzi a questa Corte il **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA**, con atto notificato in data 5/12/2014, deducendo i seguenti motivi:

Firmato Da: LATELLA ANGELA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: a9901 - Firmato Da: BAUDINELLI RICCARDO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: afd - Firmato Da: DI COSMO INES Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: ac961

1) che la controversia apparteneva alla Giurisdizione esclusiva del Giudice amministrativo;
2) che il provvedimento dell'Amministrazione non era discriminatorio, come desumibile proprio dall'art. 2 della Direttiva 2000/78, che prevede non sussista discriminazione indiretta nell'ipotesi in cui l'Amministrazione sia già obbligata dalla legislazione nazionale a porre in essere misure idonee ad ovviare agli svantaggi creati dal provvedimento stesso;
3) che, con riferimento alla statuizione della sentenza concernente l'anno scolastico 2014/2015, la rideterminazione da parte dell'Amministrazione del numero delle ore di sostegno non può essere disposta per gli anni successivi a quello in cui sia applicata, essendo previste, ai fini della decisione di cui si tratta, verifiche periodiche degli effetti degli interventi adottati per eventualmente modificarli in relazione alla loro efficacia ed all'evoluzione della patologia accertata;
4) che, con riferimento alla statuizione sul danno non patrimoniale, ferma la devoluzione al Giudice amministrativo anche della domanda risarcitoria quale pretesa accessoria a quella attribuita alla sua giurisdizione esclusiva, mancherebbero sia la prova sia l'allegazione degli eventi lesivi;
Sulla scorta di tali motivi, l'appellante chiedeva, previa sospensione dell'esecutorietà della sentenza impugnata, dichiarare il difetto di giurisdizione e comunque rigettare nel merito il ricorso introduttivo.

Con comparsa si costituivano **(IN PROPRIO E QUALE ESERCENTE LA POTESTA' SUL MINORE), nonché (IN PROPRIO E QUALI ESERCENTI LA POTESTA' SULLA MINORE),** i quali instavano per il rigetto dell'appello, riportandosi alla motivazione dell'ordinanza appellata.

Infine, le parti precisavano le conclusioni trascritte in epigrafe all'udienza collegiale in data **12/11/2015**, e quindi la causa veniva trattenuta in decisione, previa concessione dei termini ex art. 190 c. 1 c.p.c. (gg. 60 per le conclusionali e gg. 20 per le repliche).

MOTIVI DELLA DECISIONE

Ad avviso della Corte, l'appello è parzialmente fondato e deve accolto, nei limiti infra specificati.

1) Con riferimento al primo motivo, sulla Giurisdizione, si rileva che il Tribunale ha individuato nella redazione del PEI (Piani Educativi Individualizzati Differenziati) il momento valutativo con cui la Pubblica Amministrazione determina quali misure di integrazione e sostegno siano idonee a garantire la fruizione in concreto del servizio scolastico da parte dell'alunno disabile, ed in particolare il numero di ore di insegnamento di sostegno necessarie, essendo così evidente che, con la redazione del PEI, è la stessa Pubblica Amministrazione a stabilire quali interventi minimali ed indefettibili siano necessari per assicurare la rimozione delle cause invalidanti che ostacolano l'integrazione scolastica dei disabili. Stabilito questo il Tribunale ha ritenuto che un'eventuale censura nei confronti del PEI, ad es. per l'insufficienza delle ore previste, è di competenza del giudice amministrativo proprio perché si tratterebbe di una doglianza circa l'idoneità concreta della misure previste dalla PA; mentre laddove sia censurato il mancato rispetto del PEI, ossia della misura dell'intervento di sostegno che la stessa Pubblica Amministrazione ha stabilito come limite minimo per rimuovere una causa di discriminazione, si è in presenza di una doglianza in cui si lamenta una discriminazione diretta o indiretta, in relazione alla quale sussiste la cognizione del Giudice ordinario.

Firmato Da: LATELLA ANGELA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: a9901 - Firmato Da: BAUDINELLI RICCARDO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: afd - Firmato Da: DI COSMO INES Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: ac961

In altre parole, il Tribunale ha interpretato e qualificato le domande dei ricorrenti nel senso che essi avrebbero dedotto in via principale, quale comportamento discriminatorio, l'attribuzione di un numero di ore di sostegno inferiore a quello in assoluto, astrattamente necessario al bisogno degli alunni, chiedendo la relativa copertura in numero di ore di sostegno scolastico; in via subordinata, essi avrebbero dedotto, sempre quale comportamento discriminatorio, l'attribuzione di un numero di ore di sostegno inferiore a quello stabilito dalla Pubblica Amministrazione nei PEI degli alunni, chiedendo in sostanza l'applicazione di quanto previsto da tali piani; mentre la domanda principale è stata dal Tribunale ritenuta esulante dalla cognizione del giudice ordinario, la domanda subordinata è stata ritenuta vi rientrasse pienamente quale censura di comportamento discriminatorio e pertanto è stata decisa nel senso dell'accoglimento, nei casi in cui è stato ravvisata la violazione del PEI.
L'impostazione seguita nella sentenza appellata appare conforme alla Giurisprudenza, la quale ha di recente affermato la cognizione del Giudice ordinario, nei casi di discriminazione individuabili proprio sulla base del criterio delineato dal Tribunale, vale a dire la violazione del PEI: "In tema di sostegno all'alunno in situazione di handicap, il *piano educativo individualizzato*, definito ai sensi dell'art. 12 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, obbliga l'amministrazione scolastica a garantire il supporto per il numero di ore programmato, senza lasciare ad essa il potere discrezionale di ridurne l'entità in ragione delle risorse disponibili, e ciò anche nella scuola dell'infanzia, pur non facente parte della scuola dell'obbligo. Quindi, la condotta dell'amministrazione che non appresti il sostegno pianificato si risolve nella contrazione del diritto del disabile alla pari opportunità nella fruizione del servizio scolastico, la quale, ove non accompagnata dalla corrispondente riduzione dell'offerta formativa per gli alunni normodotati, concretizza discriminazione indiretta, la cui repressione spetta al giudice ordinario" (Cass. Sez. U, Sentenza n. 25011 del 25/11/2014, Rv. 633145).
In comparsa conclusionale, l'Amministrazione appellante critica la Giurisprudenza delle Sezioni Unite in quanto "A fronte delle chiare argomentazioni già offerte dalla giurisprudenza civile come amministrativa negli ultimi anni, in ordine alle pretese volte alla rideterminazione delle ore di sostegno assegnate al minore, (ricostruite nell'atto d'appello cui per comodità si rinvia e comunque tali da comportare la giurisdizione amministrativa su ogni pretesa attinente la determinazione delle ore di sostegno da attribuirsi al minore) non convince affatto la valutazione della S.C. in ordine alla consistenza (qualificata in termini di diritto soggettivo) della posizione giuridica del minore cui sia attribuito un docente di sostegno per un numero di ore minore di quello individuato dal Piano Educativo".
In realtà la citata decisione si articola sui passaggi essenziali, che si riportano di seguito: i) "ai fini del riparto di giurisdizione, occorre … muovere dalla verifica se, a seguito della redazione conclusiva, da parte dei soggetti pubblici competenti, del piano educativo individualizzato, contenente l'indicazione delle ore di sostegno necessarie ai fini dell'educazione e dell'istruzione, ci si trovi di fronte, in presenza di una situazione di handicap particolarmente grave, ad un diritto, ad essere seguiti da un docente specializzato, già pienamente conformato, nella sua articolazione concreta, rispetto alle specifiche necessità dell'alunno disabile, o se vi sia ancora per la pubblica amministrazione-autorità spazio discrezionale per diversamente modulare da un punto di vista quantitativo (e quindi per ridurre) gli interventi in favore della salvaguardia del diritto all'istruzione dello studente disabile"; ii) "… dal quadro legislativo di riferimento si evince che una volta che il piano educativo individualizzato, elaborato con il concorso determinante di insegnanti della scuola di accoglienza e di operatori della sanità pubblica, abbia prospettato il numero di ore necessarie per il sostegno scolastico dell'alunno che versa in situazione di handicap particolarmente grave, l'amministrazione scolastica è priva di un potere discrezionale, espressione di autonomia organizzativa e didattica, capace di

Firmato Da: LATELLA ANGELA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: a9901 - Firmato Da: BAUDINELLI RICCARDO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: afd - Firmato Da: DI COSMO INES Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: ac961

rimodulare o di sacrificare in via autoritativa, in ragione della scarsità delle risorse disponibili per i servizio, la misura di quel supporto integrativo così come individuato dal piano, ma ha il dovere di assicurare l'assegnazione, in favore dell'alunno, del personale docente specializzato, anche ricorrendo - se del caso, là dove la specifica situazione di disabilità del bambino richieda interventi di sostegno continuativi e più intensi - all'attivazione di un posto di sostegno in deroga al rapporto insegnanti/alunni, per rendere possibile la fruizione effettiva del diritto, costituzionalmente protetto, dell'alunno disabile all'istruzione, all'integrazione sociale e alla crescita in un ambiente favorevole allo sviluppo della sua personalità e delle sue attitudini"; iii) "l'omissione o le insufficienze nell'apprestamento, da parte dell'amministrazione scolastica, di quella attività doverosa si risolvono in una sostanziale contrazione del diritto fondamentale del disabile all'attivazione, in suo favore, di un intervento corrispondente alle specifiche esigenze rilevate, condizione imprescindibile per realizzare il diritto ad avere pari opportunità nella fruizione del servizio scolastico: l'una e le altre sono pertanto suscettibili di concretizzare, ove non accompagnate da una corrispondente contrazione dell'offerta formativa riservata agli altri alunni normodotati, una discriminazione indiretta, vietata dalla L. n. 67 del 2006, art. 2 per tale intendendosi anche il comportamento omissivo dell'amministrazione pubblica preposta all'organizzazione del servizio scolastico che abbia l'effetto di mettere la bambina o il bambino con disabilità in una posizione di svantaggio rispetto agli altri alunni …" dovendo così essere confermata "…. l'appartenenza al giudice ordinario della competenza giurisdizionale a conoscere della controversia" (Cass. Sez. U, Sentenza n. 25011 del 25/11/2014, Rv. 633145 in motivazione).

In estrema sintesi: una volta che l'Amministrazione abbia, con la determinazione contenuta nei PEI approntati con le descritte modalità, stabilito il numero minimo di ore di sostegno indispensabili al singolo alunno disabile, non può in concreto assicurare un numero di ore inferiore, concretando tale comportamento una forma di discriminazione indiretta proprio perché, a seguito della dichiarazione di illegittimità costituzione della L. 24 dicembre 2007, n. 244, art. 2, commi 413 e 414[1], il D.L. 6 luglio 2011, n. 98, art. 19, comma 11, convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 15 luglio 2011, n. 111, nel prevedere che l'organico dei posti di sostegno è determinato ai sensi della L. n. 244 del 2007, art. 2, commi 413 e 414 ha mantenuto ferma la possibilità di istituire posti in deroga, allorché si renda necessario per assicurare la piena tutela dell'integrazione scolastica.

Con riguardo alla casistica esaminata in precedenti pronunce di questa Corte, ancorché precedenti alla citata Giurisprudenza delle Sezioni Unite, se ne evidenzia la diversità in fatto, proprio perché solo in una di esse veniva dedotta la riduzione del numero di ore di sostegno, ma rispetto al PEI dell'anno precedente, laddove, come argomentato proprio dall'Amministrazione in riferimento al terzo motivo di appello, sono previste, ai fini delle decisioni in merito alle ore di sostegno, verifiche periodiche degli effetti degli interventi adottati per eventualmente modificarli in relazione alla loro efficacia ed all'evoluzione della patologia accertata.

In comparsa conclusionale, l'Amministrazione sostiene che all'affermazione della giurisdizione amministrativa, infatti, non osterebbe quanto statuito dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la sentenza 25 novembre 2014, n. 25011, che, anzi, se ben esaminata, conduce proprio all'affermazione dell'insussistenza della giurisdizione ordinaria nel caso di specie, in quanto le SS.UU. opinano che la posizione azionata assume consistenza di diritto soggettivo se sia dedotta, in sede di attuazione, una illegittima

[1] La quale aveva, da un lato, fissato un limite massimo al numero degli insegnanti di sostegno (non superiore complessivamente al 25 per cento del numero delle sezioni e delle classi previste nell'organico di diritto dell'anno scolastico 2006/2007), e, dall'altro, eliminato la possibilità di assumerli in deroga, in presenza nelle classi di studenti con disabilità grave; ma le previsioni contenute nel citato art. 2 sono state dichiarate costituzionalmente illegittime dalla sentenza n. 80 del 2010 della Corte costituzionale.

Firmato Da: LATELLA ANGELA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: a9901 - Firmato Da: BAUDINELLI RICCARDO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: afd - Firmato Da: DI COSMO INES Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: ac961

contrazione delle ore di sostegno rispetto a quanto previsto in sede di redazione del Piano Educativo Individualizzato, laddove, nel caso di specie, i ricorrenti in prime cure non si limitarono a domandare l'accertamento del diritto ad un docente di sostegno per il numero di ore indicate dal PEI (ciò che, ad accedere all'impostazione della S.C. giustificherebbe l'affermazione della giurisdizione ordinaria); bensì chiesero l'attribuzione del sostegno ben oltre quanto previsto dal Piano educativo individualizzato; e per l'intero orario di frequenza settimanale dei ragazzi.
Peraltro, si rileva che, in tal modo, viene censurata l'interpretazione e qualificazione delle domande dei ricorrenti effettuata dal Tribunale, laddove, come visto sopra, aveva ritenuto che essi avrebbero dedotto in via principale, quale comportamento discriminatorio, l'attribuzione di un numero di ore di sostegno inferiore a quello necessario al bisogno degli alunni, chiedendo la relativa copertura in numero di ore di sostegno scolastico; in via subordinata, essi avrebbero dedotto, sempre quale comportamento discriminatorio, l'attribuzione di un numero di ore di sostegno inferiore a quello stabilito dalla Pubblica Amministrazione nei PEI degli alunni, chiedendo in sostanza l'applicazione di quanto previsto da tali piani.
Così facendo però viene ex novo introdotto una censura riguardante l'interpretazione e qualificazione delle domande dei ricorrenti effettuata dal Tribunale; censura che non può essere in alcun modo ricondotta ai generici riferimenti in atto d'appello alla Giurisprudenza in tema di determinazione della domanda, ai fini del riparto di giurisdizione, sulla base del "petitum sostanziale" e non già della prospettazione delle parti, non essendo sviluppata alcuna argomentazione (contrariamente a ciò che sostiene in conclusionale l'Amministrazione) in ordine al fatto "che la domanda cui occorre guardare ai fini della determinazione della giurisdizione, non è con ogni evidenza quella accolta, ma quella svolta dagli attori; nel caso di specie, dunque, non (solo) quella subordinata, di attribuzione del numero di ore di sostegno previste nei Piani educativi individualizzati, bensì (anche) quella principale di attribuzione di un docente di sostegno per tutte le ore curricolari; né evidentemente a nulla possono valere eventuali rinunce o riduzioni (peraltro non occorse), ché il momento determinante della giurisdizione è quello dell'esercizio dell'azione".
Nulla di tutto ciò risulta argomentato in atto di appello, con la conseguenza che tali censure, sviluppate solo in conclusionale, rappresentano a tutti gli effetti l'introduzione di un nuovo motivo di appello, in quanto tale inammissibile: "La comparsa conclusionale, nel giudizio di appello, ha solo la funzione di illustrare le conclusioni già presentate nell'ambito dei motivi proposti e, pertanto, non può contenere motivi nuovi, ne' rispetto a questi, se proposti, può ipotizzarsi l'accettazione del contraddittorio ad opera della controparte. Ove, peraltro, in detto atto questi fossero stati introdotti, non è necessaria neppure un'espressa statuizione di inammissibilità per novità degli stessi, potendo il giudice limitarsi ad ignorarli, senza con ciò incorrere nella violazione dell'art. 112 cod. proc. civ." (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 11175 del 29/07/2002, Rv. 556350).

2) Con riferimento al secondo motivo, lo stesso è palesemente infondato, quando non addirittura inammissibile, in quanto non sono mai state allegate, né tanto meno provate nel corso del giudizio quali concrete misure sarebbero state adottate per ovviare agli svantaggi creati dalla riduzione delle ore di sostegno.

3) Appare invece fondato il terzo motivo, con riferimento alla statuizione della sentenza concernente l'anno scolastico 2014/2015, in quanto in effetti, come risulta dalla decisione del Consiglio di Stato[2] citata dall'Amministrazione appellante: "La rideterminazione da

[2] Consiglio di Stato 21/4/2010 n. 2231, nella quale comunque viene ribadito che "Nel caso concreto l'Amministrazione deve, alla luce dei principi e della normativa vigenti come risultanti per la pronuncia della Corte costituzionale, riconsiderare il numero delle ore di sostegno assegnate al fine di una diversa

Firmato Da: LATELLA ANGELA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: a9901 - Firmato Da: BAUDINELLI RICCARDO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: afd - Firmato Da: DI COSMO INES Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: ac961

parte dell'Amministrazione del numero delle ore di sostegno non può essere disposta per gli anni successivi a quello cui sia applicata, essendo previste verifiche periodiche degli effetti degli interventi adottati per eventualmente modificarli in relazione alla loro efficacia ed alla evoluzione della patologia accertata", in applicazione dell'art. 6 DPR 2/2/1994.

4) Con riferimento al quarto motivo, la liquidazione del danno non patrimoniale discende dall'applicazione dell'espressa previsione dell'art. 28 comma 5 Dlvo 150/2011, essendo in ogni caso evidente che la privazione delle ore sostegno – che la stessa Amministrazione attraverso la predisposizione dei PEI aveva riconosciuto come indispensabili – risulta fonte di disagio per alunni affetti da gravi disabilità, impedendo loro di fruire, in condizioni di parità, per quanto possibile, con gli allievi normodotati, dell'insegnamento rispetto al quale sono titolari di un diritto costituzionalmente garantito e tutelato specificamente dalle norme in materia di discriminazione.

Tanto premesso, ritenutane la fondatezza, l'appello deve essere parzialmente accolto, entro i limiti sopra specificati.

L'accoglimento, sia pur parziale, dell'appello comporta che si deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite (Cass. Sez. 6 - L, Ordinanza n. 6259 del 18/03/2014, Rv. 629993). Ai sensi dell'art. 92 c.p.c., pertanto, stante la parziale reciproca soccombenza e restando prevalente la soccombenza dell'Amministrazione appellante, devono essere compensate parzialmente, nella misura del 30%, le spese di entrambi i gradi di giudizio, mentre deve essere posto a carico dell'Amministrazione appellante il residuo 30%, liquidato come da dispositivo in favore della parte appellata, ritenendo, quanto alla misura della liquidazione, che, avuto riguardo ai parametri generali di cui all'art. 4 DM 55/2014, si possa applicare una diminuzione di circa il 50% sui valori medi dello scaglione di pertinenza della lite, di cui alle tabelle allegate al decreto medesimo, soprattutto in considerazione del livello di difficoltà della controversia e del grado di complessità delle questioni giuridiche affrontate, nonché del valore dell'affare; per quanto attiene al giudizio di secondo grado, la riduzione dovrà essere del 70% con riguardo alla fase istruttoria e/o di trattazione, considerando che la fase istruttoria non ha avuto svolgimento e che la fase di trattazione si è immediatamente esaurita con la fissazione dell'udienza di precisazione delle conclusioni. Deve essere infine disposta la distrazione delle spese in favore dei procuratori antistatari, come da loro richiesta ritualmente formulata.

P. Q. M.

La Corte di Appello

Ogni diversa o contraria domanda, eccezione e deduzione disattesa e reietta, definitivamente pronunciando,

---

determinazione che, valutata la specificità della situazione, eventualmente anche alla luce di un rinnovato accertamento sanitario presso struttura pubblica, ma anche considerati gli ulteriori strumenti di tutela che siano previsti (come il servizio socio-educativo), può giungere o meno alla individuazione di un numero di ore pari a quello delle ore di frequenza, nella misura motivatamente necessaria per perseguire al meglio l'obbiettivo dell'integrazione del disabile nelle condizioni date, con l'eventuale ricorso anche ad assunzione in deroga".

Firmato Da: LATELLA ANGELA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: a9901 - Firmato Da: BAUDINELLI RICCARDO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: afd - Firmato Da: DI COSMO INES Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: ac961

in parziale accoglimento dell'appello proposto da **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA**, in parziale riforma dell'ordinanza pronunciata *inter partes* in data 23/10/2014 dal Tribunale di Genova, in composizione monocratica,

revoca le statuizioni di cui al punto 9) dell'ordinanza impugnata; rigetta nel resto l'appello, confermando nel resto l'ordinanza appellata.

Compensa parzialmente tra le parti, nella misura del 30%, le spese di entrambi i gradi e condanna parte appellante a rifondere, in favore della parte appellata, il residuo 70%, liquidato in € 1.800,00 per il compenso relativo alle fasi di studio, introduzione, trattazione e/o istruzione e decisione della causa ex DM 55/14, oltre accessori di legge (IVA, CPA, rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso), per il primo grado; in € 3.000,00 per il compenso relativo alle fasi di studio, introduzione, trattazione e/o istruzione e decisione della causa ex DM 55/14, oltre accessori di legge (IVA, CPA, rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso), per l'appello. Con distrazione delle spese in favore dei procuratori antistatari.

Genova, **25/02/2016** .

Il Consigliere estensore

Il Presidente

Firmato Da: LATELLA ANGELA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: a9901 - Firmato Da: BAUDINELLI RICCARDO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: afd - Firmato Da: DI COSMO INES Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: ac961